

REGOLAMENTO GENERALE DELLA BORSA MERCI DI TREVISO

CAPO I

Istituzione, scopo e vigilanza

Art. 1

La Borsa Merci di Treviso, istituita con decreto del Presidente della Repubblica in data 10/12/1990, è regolata dalle disposizioni della Legge 20 marzo 1913, n. 272, e dal relativo regolamento approvato con R.D. 4 agosto 1913, n. 1068, nonché dalle successive modificazioni, in quanto applicabili, e dalle disposizioni del presente regolamento e dei regolamenti speciali di borsa.

Art. 2

La Borsa è il luogo d'incontro per lo svolgimento delle contrattazioni di merci, di prodotti e di servizi che possono formare oggetto di scambio, esclusi i beni le cui negoziazioni in base alle disposizioni vigenti si svolgono presso le borse valori.

Art. 3

La Borsa è posta sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico e della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso - Belluno.

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso - Belluno provvede all'amministrazione della Borsa.

Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, il Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ed i funzionari della stessa a ciò espressamente delegati, hanno libero accesso in tutti i locali della Borsa. La stessa facoltà hanno pure i funzionari del Ministero dello Sviluppo Economico incaricati di funzioni di vigilanza.

Le spese necessarie all'esplicazione delle funzioni predette sono a carico della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

Art. 4

Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche nel caso che la gestione della Borsa sia data in concessione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento approvato con R.D. 4 gennaio 1925, n. 29.

In tal caso il concessionario, indipendentemente dagli obblighi contenuti nell'atto di concessione, ha l'obbligo di sottoporre il suo statuto ed il regolamento interno all'approvazione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

CAPO II

La Deputazione

Art. 5

La Deputazione è composta da sette membri effettivi e tre membri supplenti.

Essi sono nominati dal Ministro dello Sviluppo Economico e durano in carica un anno. La nomina di cinque dei suddetti membri effettivi e dei tre membri supplenti è fatta su designazione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, che presceglie le persone da designare fra gli appartenenti ai settori interessati all'attività di Borsa.

Art. 6

La Deputazione elegge, fra i suoi membri effettivi, il Presidente.

Le deliberazioni sono valide allorchè sono prese con la presenza di almeno cinque membri, ed a maggioranza assoluta dei presenti. La presenza dei componenti è da considerarsi valida anche attraverso la rappresentanza a distanza tramite video o audio conferenza.

I membri supplenti hanno facoltà di assistere a tutte le adunanze della Deputazione; essi però hanno diritto di voto soltanto quando sostituiscono membri effettivi assenti.

La Deputazione tiene di regola le sue sedute nei locali della Borsa.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della stessa Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura delegatovi dal Segretario Generale.

Art. 7

La Deputazione sorveglia l'andamento della Borsa e provvede perché siano osservate le leggi ed i regolamenti.

Essa sovrintende alla polizia interna della Borsa ed al buon ordine dei servizi e segnala alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura le irregolarità riscontrate, compresi gli abusi eventualmente commessi, formulando proposte per gli eventuali provvedimenti da adottare; formula infine proposte per il migliore funzionamento dei servizi.

Contro le deliberazioni della Deputazione è ammesso il ricorso alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura entro cinque giorni dalla notifica della deliberazione stessa.

Contro la decisione della Camera di Commercio I.A.A., assunta con provvedimento del Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Segretario Generale vicario, può proporsi ricorso al Ministero dello Sviluppo Economico, entro dieci giorni dalla notifica della determinazione stessa.

CAPO III

Il Comitato di Vigilanza

Art. 8

Il Comitato di Vigilanza, nominato ogni tre anni dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, ha il compito di:

1. collaborare nell'opera di vigilanza svolta dalla deputazione di Borsa;
2. denunciare alla deputazione di Borsa gli operatori che, nell'esplicazione della loro attività di borsa, contravvengono alle leggi ed ai regolamenti;
3. sovrintendere alla polizia interna della Borsa, nell'assenza della Deputazione, con l'obbligo di riferire ad essa;
4. proporre alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura la formazione dei contratti-tipo, di regolamenti tecnici, peritali o arbitrali;
5. provvedere all'accertamento dei prezzi per la formazione del listino di borsa;
6. svolgere tutte le altre mansioni che le leggi e i regolamenti attribuiscono al Comitato di Vigilanza.

Art. 9

Il numero dei membri del Comitato di Vigilanza e i criteri della sua composizione sono determinati dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, sentito il parere della Deputazione.

I membri del Comitato sono scelti fra i mediatori, commercianti, industriali e produttori.

Il Comitato è presieduto da un funzionario camerale designato dal Segretario Generale.

La funzione di membro del Comitato è incompatibile con quella di componente della Deputazione.

Le funzioni di Segreteria sono disimpegnate da addetti all'ufficio camerale statistica e prezzi.

CAPO IV

Ingresso in Borsa

Art. 10

L'ingresso in Borsa è regolato dalla legge e dai regolamenti.

Chiunque è ammesso in Borsa è assoggettato alle disposizioni del presente regolamento e, in particolare, alle disposizioni relative alla composizione delle controversie.

Art. 11

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura determina i diritti dovuti per il rilascio dei biglietti e delle tessere d'ingresso.

Essa determina altresì i diritti dovuti per la cessione in uso delle cabine e dei tavoli, nonché quelli per ogni altro servizio posto a disposizione degli operatori di borsa.

Sono esclusi dal pagamento del biglietto di ingresso i componenti della Deputazione di Borsa e del Comitato di Vigilanza per l'accertamento dei prezzi per la formazione del listino.

Art. 12

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento, sono esclusi dalla Borsa coloro che non eseguono le decisioni arbitrali di Borsa emesse nei loro confronti.

E' in facoltà della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, sentito il parere della deputazione, con provvedimento del Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Segretario Generale vicario, sospendere per un periodo determinato ovvero escludere definitivamente

l'ingresso alla Borsa, nei confronti dell'operatore che se ne renda indegno per qualsiasi motivo.

Nei locali della Borsa sarà costantemente affisso l'elenco delle persone che non possono accedervi. Avverso i provvedimenti di sospensione o esclusione, può proporsi ricorso al Ministero dello Sviluppo Economico, entro dieci giorni dalla notifica della determinazione.

Art. 13

I provvedimenti di esclusione dalla Borsa, nonché quelli di revoca della esclusione stessa, debbono essere comunicati a tutte le altre Borse della Repubblica, a cura della Deputazione.

CAPO V

Mediazione

Art. 14

I mediatori hanno l'obbligo di fornire alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e alla Deputazione di Borsa tutte le informazioni relative all'attività da essi svolta in Borsa.

Art. 15

I compensi dovuti ai mediatori iscritti per gli uffici pubblici loro riservati, nonché le tariffe per le mediazioni di borsa, sono quelli risultanti da apposita tabella approvata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

CAPO VI

Contrattazioni

Art. 16

Gli affari conclusi nella Borsa o con riferimento alle condizioni e agli usi di essa, sono sottoposti alle disposizioni del presente regolamento e dei regolamenti speciali della Borsa medesima.

Art. 17

Nei locali della Borsa si svolgono le contrattazioni relative alla compravendita a trattativa privata su semplice denominazione, o su campione o in base a certificato d'origine o di qualità, con l'adozione di contratti tipo o con patti liberamente convenuti.

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, sentita la Deputazione di Borsa, può determinare per alcuni prodotti, merci e servizi, le nomenclature, con le relative caratteristiche merceologiche e tecniche, e stabilire in relazione a ciascuna di esse, le modalità di esecuzione dei relativi contratti, salvo patto contrario.

Art. 18

La compravendita coattiva e le aste pubbliche previste dal codice civile sono eseguite da mediatori iscritti nell'apposito ruolo.

L'avviso d'asta o di esecuzione coattiva deve contenere le modalità di esecuzione.

Art. 19

Entro la prima quindicina di dicembre di ciascun anno, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, sentiti la Deputazione e il Comitato di Vigilanza, compila il calendario della Borsa per l'anno successivo e lo sottopone alla approvazione del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato.

Il calendario può limitare i giorni destinati alle riunioni della Borsa a determinati giorni della settimana.

CAPO VII

Consegne, pagamenti e costituzioni in mora

Art. 20

Per i contratti conclusi nella Borsa o con espresso riferimento alla Borsa stessa, valgono, salvo diversa pattuizione, i termini e le modalità contemplati dagli usi vigenti nella provincia di Treviso accertati, approvati e pubblicati dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso - Belluno.

Art. 21

Trascorso il termine consentito con la diffida o, in mancanza, otto giorni dal termine fissato ai sensi delle

disposizioni d'uso di cui all'articolo precedente, per la consegna o il ritiro delle merci o dei prodotti o per il pagamento del prezzo, il contratto si risolve e la parte adempiente o disposta ad adempiere ha diritto di chiedere l'esecuzione coattiva o comunque il risarcimento del danno.

Nei contratti a consegne differite ripartiti a mesi ed a date determinate, le eventuali contestazioni su una consegna, anche se seguite da esecuzione coattiva, non pregiudicano il diritto alle consegne ulteriori.

CAPO VIII

Listino di Borsa

Art. 22

I prodotti e le merci che formano oggetto di listino sono determinati dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

Art. 23

L'accertamento dei prezzi per la formazione del listino è fatto dal Comitato di Vigilanza.

Il Comitato si articola, per il compimento delle relative operazioni, in una o più commissioni.

I componenti delle Commissioni sono nominati dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e

Agricoltura.

Art. 24

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura impartisce al Comitato criteri direttivi per la formazione del listino di Borsa nei limiti delle disposizioni poste dalle leggi e dai regolamenti.

La stessa Camera cura la pubblicazione del listino.

CAPO IX

Componimento delle controversie

Art. 25

Le questioni insorte in dipendenza di contrattazioni e di contratti svoltisi in Borsa possono essere dalle parti differite, congiuntamente o disgiuntamente alla Deputazione per il tentativo di composizione amichevole della controversia, purché entro 20 giorni dallo svolgimento della trattativa.

Nel caso che il tentativo di conciliazione resti infruttuoso si applicano le disposizioni degli artt. 806 e segg. del Codice di procedura civile.

CAPO X

Disposizioni finali

Art. 26

Le direttive e i provvedimenti emanati dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso - Belluno e dalla Deputazione di Borsa, riguardanti il funzionamento della Borsa e le contrattazioni, si presumono portati a conoscenza di chiunque direttamente o indirettamente operi in Borsa, mediante l'affissione di particolari ordinanze, deliberazioni, manifesti od avvisi nei locali della Borsa medesima.

(Approvato con provvedimento di Giunta n. 493 dell'11/11/1991. Ultima modifica approvata con provvedimento del Consiglio Camerale n. 26 del 5/12/2017)